

QUESTIONI APERTE

Associazioni di tipo mafioso

La decisione

Associazioni di tipo mafioso - Mafie storiche - Partecipazione - Rituale di affiliazione - Condotta punibile (Cost. artt. 25, 27; C.p. artt. 416, 416 *bis*; C.p.p. artt. 273).

Se la mera affiliazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso c.d. storica, nella specie 'Ndrangheta, effettuata secondo il rituale previsto dall'associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilità in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell'art. 416-bis cod. pen. e della struttura del reato dalla norma previsto.

CASSAZIONE, SEZIONE PRIMA, 9 febbraio 2021 (ud. 28 gennaio 2021), BONI Presidente - LOY SOSTITUTO P.G. - Modaffari Domenico, Modaffari Francesco, *Ricorrenti*.

L'importante è partecipare?

La prima Sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione circa la possibilità di considerare la mera affiliazione ad una associazione mafiosa "storica", accompagnata dall'utilizzo del rituale da quest'ultima previsto, condotta idonea a sostenere in giudizio la responsabilità per la partecipazione nell'associazione ex art. 416-bis c.p. Ciò considerando non solo la formulazione dell'art. 416 bis c.p. e le relative diverse interpretazioni, ma anche la distinzione ancora attuale tra mafia storica e nuove mafie.

Is it important to participate?

The first Section of the Corte di cassazione referred to the United Sections the decision on the possibility of evaluating the mere affiliation to a "historical" mafia association, together with the use its ritual, behaviour suitable for affirm the responsibility in court for the participation in the association in accordance art. 416 bis c.p. This considering not only the art. 416 bis c.p. and the relative different interpretations, but also the still current distinction between the historical mafia and the new mafias.

SOMMARIO: 1. La sentenza. - 2. L'articolo 416-bis c.p. e le sue interpretazioni. - 3. Disponibilità, partecipazione e delitti scopo. - 4. L'affiliazione rituale. - 5. Conclusioni.

1. *La sentenza.* La questione affrontata dalla prima Sezione¹ ha visto protagonista un'ordinanza di custodia cautelare, confermata in sede di riesame, nei confronti dei due indagati per il reato ascritto loro ai sensi dell'art. 416-bis c.p. Ai due ricorrenti veniva contestata, a seguito degli esiti delle captazioni, effettuate durante le indagini preliminari, l'affiliazione alla 'Ndrangheta sulla base della loro partecipazione al rituale consortile che aveva funzione di assimilazione dei soggetti al locale di Sant'Eufemia d'Aspromonte, senza, però, trovare riscontro alcun ulteriore fatto volto a completare il giudizio di gravità

¹ Cass., Sez. I, ordinanza 9 febbraio 2021, Modaffari.

degli indizi, necessari per l'applicazione della misura. Il ricorso avverso la misura stabilita sottolineava la mancanza di un percorso argomentativo che sostenesse compiutamente il compendio indiziario necessario per la configurazione del reato associativo contestato, in ragione anche della interpretazione non univoca delle risultanze probatorie, inidonee, dunque, a sostenere il rapporto tra gli indagati e l'associazione mafiosa. La prima Sezione ha scelto, in questa occasione, di rimettere alle Sezioni unite, proprio alla luce del contrasto da diverso tempo presentatosi sia in dottrina sia in giurisprudenza: la formulazione dell'art. 416 *bis* c.p., infatti, se da una parte è volta a combattere un particolare fenomeno criminale, considerando l'affiliazione, svolta attraverso particolari rituali, un fatto autonomo costituente reato, in ordine alla condotta di partecipazione, d'altra parte descrive lo scopo e i fini preminenti dell'associazione, dunque, gli obiettivi dell'organizzazione stessa.

2. *L'articolo 416-bis c.p. e le sue interpretazioni.* Attraverso l'introduzione dell'art. 416-*bis* c.p.² il legislatore ha dato inizio ad una più compiuta repressione del fenomeno mafioso che, fino a quel momento, era rimasto parzialmente impunito a causa dell'inadeguatezza della fattispecie prevista dall'art. 416 c.p.³. Rispetto all'associazione comune, nell'associazione mafiosa si trova un'inversione del rapporto tra mezzi e fini: nella prima, infatti, il compimento di delitti è l'obiettivo fondante il vincolo, nella seconda il compimento di reati è solo il mezzo per raggiungere un arricchimento e una suddivisione dei profitti⁴. Il fenomeno più complesso, perciò, sembrava non poter essere represso, mentre, senza difficoltà, si riuscivano a punire associazioni criminali più semplici⁵. Dunque, l'introduzione di suddetta norma è stata "emergenziale", dipendente dalla necessità di attuare condotte repressive del fenomeno che, in particolare in Sicilia, in quegli anni, stava provocando una *escalation* di violenza⁶. La fattispecie associativa introdotta, così come costruita, ha obbligato

² Legge 16 settembre 1982, n. 646 (c.d. legge "Rognoni-La Torre").

³ POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416-bis c.p.*, in *questa Rivista*, 2017, 1, 5.

⁴ RONCO, *Commento all'art. 416-bis c.p.*, in *Pluris*, agg. Lombardo, 2020; TURONE, *L'ambito di operatività della norma*, in *Le associazioni di tipo mafioso*, Milano, 1984, 63-72; FIANDACA, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, vol. CVIII, 1985, pt. 5, 301-311.

⁵ DOLCINI, GATTA, *Codice penale commentato*, 2015, ed. IV, Tomo II, 1641; uno su tutti FALCONE, *Cose di Cosa Nostra*, a cura di Padovani, Milano, 1991; per un confronto tra le fattispecie 416 c.p. e 416-*bis* c.p. DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. Pen.*, Milano, 1987, vol. I, 289-317;

⁶ DAMANTE, *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "mafia silente" o "mercatista"*, in *www.discrimen.it*.

dottrina e giurisprudenza ad una complessa attività ermeneutica in ragione sia dell'indeterminatezza definitoria, dettata dall'utilizzo di termini sociologici, sia della necessità di adattare la norma alle continue evoluzioni del fenomeno. L'art. 416-*bis* c.p., invero, ha una portata piuttosto generale, volta a ricomprendere anche le nuove forme di criminalità organizzata che, però, negli anni, si sono discostate dalle caratteristiche sociologiche individuate dalla norma e riconducibili, spesso, alle "mafie tradizionali"⁷.

Una delle questioni principali, infatti, sorge in relazione alla necessità di qualificare il reato associativo⁸. L'art. 416 c.p. individua un reato associativo "puro" dal momento che per la sua configurazione è necessaria esclusivamente una organizzazione che si formi con il fine di costruire, aderire ed eseguire un programma criminoso. L'art. 416 *bis* c.p. individua, diversamente, un reato associativo definito a struttura "mista" o "complessa" in ragione del *quid pluris* espresso dall'associazione di tipo mafioso⁹.

In realtà, la struttura mista è il risultato di uno solo degli orientamenti che nel tempo si sono succeduti e che hanno analizzato il significato dell'intimidazione, così come prevista nell'art. 416 *bis* c.p. Per un primo filone, infatti, l'avvalersi della forza di intimidazione può essere inteso in senso finalistico, fino ad ampliare i confini della norma, perché, a questo punto, la capacità di intimidazione può essere considerata pregnante anche se semplicemente potenziale¹⁰; per il secondo filone, accanto al vincolo associativo deve sempre estrinsecarsi ed esteriorizzarsi l'intimidazione, che deve essere, co-

⁷ BALSAMO, RECCHIONE, *L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it. Circa le caratteristiche peculiari delle associazioni di stampo mafioso, MAROTTA, *Criminologia. Storia, teoria e metodi*, Milano, 2017, ed. II, 445, che pone in evidenza la struttura gerarchica, la continuità nell'organizzazione, la ferrea selezione degli affiliati, la criminalità, violenza ed il potere, il coinvolgimento in attività lecite e, infine, l'utilizzo di specialisti esterni all'organizzazione.

⁸ Per un approfondimento circa il reato di associazione mafiosa, tra gli altri, MEZZETTI, *I reati di associazione*, in *Questioni Fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di Fiorella, Torino, 2016, ed. II, 507 ss.

⁹ DAMANTE, *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "mafia silente" o "mercantista"*, cit., 4-5; nello stesso senso DAMANTE, *Art. 416-bis c.p. e associazioni criminali "senza nome": la Cassazione propone uno "screening di mafiosità" con riferimento al Clan Fasciani di Ostia*, in *Giur. pen. web*, 2020, 4; DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, vol. 41, 2, 403.

¹⁰ GAMBARATI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul "metodo mafioso" alla luce del processo Aemilia*, in *Giur. pen. web*, 2020, 1, 3; nello stesso senso BALSAMO, RECCHIONE, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, cit., 19 ss.; SPARAGNA, *Metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

munque, sempre attuale¹¹. Ne consegue che, per il primo orientamento, il controllo del territorio, a prescindere dall'estensione, e i settori di attività controllati, possono anche essere una conseguenza eventuale dell'attività dell'associazione. Mancherebbe quell'attualità, effettività e permanenza che, invece, deve connotare la forza di intimidazione, volta a mantenere viva la soggezione e l'omertà della società, a prescindere dai diversi reati-fine che l'organizzazione può scegliere di compiere¹². Nel secondo orientamento, invece, secondo quanto appena rilevato, non basta dimostrare l'esistenza di una organizzazione che abbia un programma criminoso, ma occorre rilevare l'utilizzo della forza di intimidazione e la conseguente condizione di assoggettamento e di omertà, tali, appunto, da rendere possibili i diversi reati-fine, contemplati dal co. 3 dell'art. 416-bis c.p. Ciò è possibile esclusivamente considerando la forza intimidatoria così intensa, idonea a creare nella comunità un timore diffuso, volto a limitare la libertà dei consociati¹³. Il metodo mafioso, dunque, assumerebbe prerogative oggettive, che designerebbero non solo il "modo d'essere" dell'associazione, ma anche il "modo di esprimersi" in un preciso contesto storico, geografico ed ambientale¹⁴.

Questi orientamenti e i relativi dibattiti non sono stati sollevati per una mera attività di classificazione, ma per dare una concreta applicazione alla locuzione "si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo", dandole un significato oggettivo, tale da sottolineare, appunto, non tanto la presenza di un sodalizio o la realizzazione del programma criminoso stabilito, ma il danno creato per il solo fatto di operare attraverso la forza di intimidazione, in grado di raggiungere un'elevata diffusività nell'ambiente in cui l'organizzazione opera¹⁵. Un terzo filone, intermedio, ha inteso distinguere la forza di intimidazione in due tipologie: statica e dinamica. Nella dimensione statica, l'intimidazione deve essere estrinsecata, esplicitata, deve essere visibile, concreta ed attuale, nella dimensione dinamica, invece, può rimanere potenziale, può, dunque, essere sfruttata per il raggiungimento dei reati-fine sen-

¹¹ GAMBARATI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul "metodo mafioso" alla luce del processo Aemilia*, cit., 3-4; MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416-bis tra teoria e diritto vivente*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it.

¹² POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416-bis c.p.*, cit., 17.

¹³ POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416-bis c.p.*, cit., 18-19.

¹⁴ DAMANTE, *Art. 416-bis c.p. e associazioni criminali "senza nome": la Cassazione propone uno "screening di mafiosità" con riferimento al Clan Fasciani di Ostia*, cit., 4; DE VERO, *I reati associativi nell'odierno sistema penale*, cit., 404.

¹⁵ MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 4; CANTONE, voce *Associazione di tipo mafioso*, in *Dig. Pen.*, Torino, 2011, agg. VI, 30-52.

za che venga esplicitata¹⁶. La questione appare interessante considerando le “nuove” mafie: se per le cellule delocalizzate sembra possibile pensare ad un collegamento con la “casa madre” e, quindi, un legame con la “fama” già costruita, tale da potersi presumere o ritenere potenziale la forza di intimidazione, pur allontanandosi dal dettato dell’art. 3 della Costituzione, per le cosche autonome l’intimidazione deve essere necessariamente esternata¹⁷.

Alla struttura del reato, così come introdotto, segue obbligatoriamente la considerazione circa il bene giuridico protetto dalla norma; sono state diverse le interpretazioni date dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Alcuni hanno considerato il reato quale reato di pericolo, definendo l’art. 416 *bis* c.p. come una *species* del *genus*, individuato nell’art. 416 c.p., nella quale l’elemento peculiare è proprio il metodo mafioso, in particolare l’intimidazione, che può anche essere solo rappresentato e voluto, non necessariamente estrinsecato¹⁸. In particolare, di recente, tale orientamento è stato sostenuto nelle ipotesi di cellule delocalizzate di associazioni mafiose¹⁹. Se così fosse ci sarebbe un’estensione della fattispecie, dal momento che non ci sarebbe bisogno di verificare e, dunque, di dimostrare il concreto pericolo in cui si troverebbe il bene giuridico tutelato dalla norma. Questa accezione, se

¹⁶ GAMBARATI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso” alla luce del processo Aemilia*, cit., 4; un’analisi circa la necessità di esternare la forza di intimidazione DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, cit., 310 ss.; CANATO, *L’art. 416 bis c.p. alla “prova” delle c.d. “nuove mafie”: dall’esteriorizzazione della forma di intimidazione alla “riserva di violenza”*, in *Giur. pen. web*, 2020, 12, 4-5.

¹⁷ CANATO, *L’art. 416 bis c.p. alla “prova” delle c.d. “nuove mafie”: dall’esteriorizzazione della forma di intimidazione alla “riserva di violenza”*, cit., 6. La giurisprudenza, però, ritiene che indipendentemente dai collegamenti con le cosche di origine l’intimidazione propria di ogni gruppo dovrebbe essere esternata e verificabile dall’esterno nell’ambiente circostante. In questo stesso senso CIPANI, *L’art. 416 bis c.p. alla luce della recente pronuncia di Cassazione del processo c.d. “mafia capitale”: una “fattispecie in movimento” nel rispetto del principio di tassatività e determinatezza*, in *Giur. pen. web*, 6, 2020, 3-4, in cui l’autore, commentando la sentenza Cass., Sez. VI, 12 giugno 2020, n. 18125, sostiene che la Cassazione ha confermato l’orientamento che prescrive la necessaria esteriorizzazione del metodo mafioso, che, però, è piano diverso da quello della modalità nella quale questa capacità viene manifestata. Sul tema LA SPINA, *Il mondo di mezzo*, Bologna, 2016, 46-48.

¹⁸ SPARAGNA, *Il metodo mafioso e c.d. mafia silente nei più recenti approdi giurisprudenziali*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, 10 novembre 2015, 2; POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l’art. 416 bis c.p.*, cit., 8. In giurisprudenza, Cass., Sez. II, 15 maggio 2015, Concas e altri, in *Mass. Uff.*, n. 264120; Id., Sez. V, 25 giugno 2003, Di Donna, *ivi*, n. 227361.

¹⁹ BALSAMO, RECCHIONE, *L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, cit., 12; Cass., Sez. II, 10 gennaio 2012, n. 4304, Romeo; Id., Sez. II, 11 gennaio 2012, n. 4305, Caridi; Id., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666, Bandiera, in *Mass. Uff.* 264471.

da una parte si allinea all'orientamento politico-criminale, dall'altra perde di vista, almeno in parte, il principio dell'offensività, quale valore costituzionale²⁰. Secondo altri, il reato si configurerebbe come un reato di danno, rispetto ai beni giuridici dell'ordine pubblico e della libertà morale, in ragione del ricorso al metodo intimidatorio e come reato di pericolo concreto in relazione all'ordine economico, al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione. Il danno viene individuato proprio nell'utilizzo del metodo mafioso che, come prima accennato, deve essere interpretato nella sua dimensione oggettiva, cioè riconoscibile all'esterno, suscettibile di una concreta e fattuale verifica²¹, in grado, cioè, di dar luogo al fenomeno aggregativo senza dover ogni partecipante realizzare uno specifico programma criminoso²². Dunque, il reato ha una "attitudine plurioffensiva"²³ dal momento che mette in pericolo e lede contemporaneamente diversi beni giuridici costituzionalmente rilevanti²⁴. Occorre evidenziare, perciò, che il reato di associazione mafiosa non può ritenersi costituito escludendo la dimensione del danno, che deve configurarsi come concreto ed effettivo, proprio in relazione all'utilizzo del metodo mafioso inteso nel suo senso oggettivo. Il metodo mafioso, infatti, non può perdere la propria consistenza, fino a far divenire la fattispecie esclusivamente di pericolo attraverso delle "prospettazioni prognostiche"²⁵. Da considerare, oggi, è anche la dimensione europea, volta alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e la relativa prevenzione generale, vista la globalizzazione dei mercati e, dunque, anche la "globalizzazione della criminalità"²⁶.

²⁰ GAMBARTI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul "metodo mafioso" alla luce del processo Aemilia*, cit., 4. FORNARI, Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti al "pericolo di intimidazione" derivante da un contesto criminale?, in www.dirittopenalecontemporaneo.it; DE FRANCESCO, voce *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, cit., 310-311; POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, cit., 16-17.

²¹ Cass., Sez. VI, 11 febbraio 1994, n. 1793, in *Mass. Uff.*, n. 198577.

²² RONCO, *commento all'art. 416 bis c.p.*, in *Phuris*, agg. Lombardo, 2020; POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, cit., 8-9.

²³ MEZZETTI, *I reati di associazione*, cit., 509.

²⁴ DAMANTE, *Quando manca l'intimidazione: a proposito della c.d. "mafia silente" o "mercantista"*, cit. 6-7. Nello stesso senso DOLCINI, GATTA, *Codice penale commentato*, cit., 1641-1642; SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, 1993, 110, CAVALIERE, *Delitti contro l'ordine pubblico*, Moccia (a cura di), in *Trattato di diritto penale*, Parte speciale, Napoli, 2007, ed. V, 397. La rilevanza di interessi ulteriori a quello pubblico è dimostrata in giurisprudenza anche dall'ammissione della costituzione di parte civile degli enti locali in riferimento ai delitti di mafia, Cass., Sez. I, 8 luglio 1995, n. 10371, in *Mass. Uff.*, n. 202736.

²⁵ MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit. 5.

²⁶ POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, cit., 10-12. L'autore procede con una analisi della legislazione sovranazionale che ha il fine di unificare e armoniz-

La questione che è stata posta, a questo punto, è la modalità in cui dovrebbe estrinsecarsi la forza di intimidazione. Secondo alcuni, che sostengono la “versione forte” dell’orientamento che considera il reato a struttura mista, così da dare più spazio alla componente dannosa, dovrebbero essere adottati singoli, determinati, ripetuti e continuati atti di minaccia o violenza. Secondo altri, considerando il fenomeno mafioso più nel complesso, è sufficiente che permanga nell’aria un clima di timore, dettato proprio dalla “fama”, una sorta di “carica intimidatoria autonoma”; pur ammettendosi che tale forza possa essere utilizzata concretamente, in alcuni casi, per confermare la posizione dell’organizzazione²⁷.

3. *Disponibilità, partecipazione e delitti scopo.* Come precedentemente detto, la questione centrale è la possibilità di fondare l’emanazione di alcune misure cautelari sulla base di esiti di captazioni telefoniche, acquisite nel corso di alcune indagini preliminari, dalle quali si evinceva la partecipazione degli indagati al rituale consortile che segnava il loro inserimento in un locale di ‘ndrangheta.

A parere della Sezione, che ha ritenuto opportuno rimettere alle Sezioni unite, occorre meglio indagare e, dunque, pronunciarsi in maniera più certa, sulla problematica dell’affiliazione rituale che, non solo in questo caso, ma più in generale, in relazione alla scelta di politica criminale sulla quale si fonda l’art. 416-*bis* c.p., ha da sempre sollevato perplessità. Infatti, soprattutto per le “mafie storiche”, è necessario comprendere se l’affiliazione rituale possa fondare autonomamente un giudizio di responsabilità nell’ordine della partecipazione all’associazione mafiosa, senza essere accompagnata da alcun altro fatto. Se, da un lato, l’art. 416-*bis* c.p., rileva la Corte, ha saputo arginare per la prima volta un fenomeno che poco riusciva ad essere contenuto con altri strumenti prima utilizzati, guardando alle peculiarità strutturali, operative e di radicamento territoriale²⁸, dall’altro la norma, così come formulata, tende a condurre l’interprete verso rilievi marcatamente volti ad individuare le caratteristiche

zazione le diverse legislazioni interne per poter reprimere un fenomeno che non ha più dei confini così marcati, come si riteneva in passato.

²⁷ GAMBARTI, *È mafia silente ma è mafia. Brevi note sul “metodo mafioso” alla luce del processo Acemilia*, cit., 5. Nello stesso senso DE VERO, *I reati associativi nell’odierno sistema penale*, cit., 402-403; DAMANTE, *Quando manca l’intimidazione: a proposito della c.d. “mafia silente” o “mercataista”*, cit., 7-9, nelle pagine seguenti l’autore individua anche due profili della forza di intimidazione: quello “statico-oggettivo” e quello “dinamico-soggettivo”.

²⁸ Cass., Sez. I, 17 giugno 2016, Pesce, in *Mass. Uff.*, n. 269039; Id., Sez. VI, 17 luglio 2015, Paletta, *ivi*, n. 264647.

territoriali e strutturali delle associazioni mafiose. Questa ambivalenza della norma, che conferisce spazio anche ad elementi sociologici e psicologici, si allontana, almeno in parte, al principio di legalità formale, introducendo un modello atipico, volto a sanzionare la partecipazione in quanto tale²⁹. Occorre, però, aggiungere che questo modello, anche in relazione ai rituali di affiliazione, pur mancando nella norma una indicazione specifica circa le modalità pratiche di tale partecipazione, si attaglia molto di più con le “mafie storiche” piuttosto che con le “mafie nuove”, per le quali sorgono altre questioni, tra le tante quella relativa all’estrinsecazione necessaria o meno della forza di intimidazione o l’automatica diffusione di quest’ultima da parte della cellula madre³⁰.

Nasce, dunque, l’esigenza di individuare quali siano i requisiti della condotta di partecipazione all’associazione mafiosa, punibile secondo l’art. 416-*bis* c.p. Due sono gli orientamenti prevalenti: il primo definito “causale”, il secondo “organizzatorio”³¹. Il modello causale qualifica la partecipazione come «contributo apprezzabile apportato dal singolo alla vita o al rafforzamento dell’associazione»³² ed è nato e si è sviluppato a seguito del livellamento del significato di partecipazione all’*affectio societatis*, dato dalle diverse interpretazioni dell’art. 416 *bis* c.p. Dunque, l’intento era quello di vincolare maggiormente la partecipazione ad alcune condotte o fatti empiricamente valutabili. Ciò ha portato, infatti, a richiedere, «un contributo causale minimo ma non insignificante alla vita dell’associazione»³³. Se questo modello, dunque, appare più aderente al dettato costituzionale nei principi di materialità e offensività della condotta, non riesce, però, a contrastare l’indeterminatezza normativa, non riducendo la atipicità che rende variabile la norma nella sua applicazione³⁴. La nozione di partecipazione appare, così, “fluida”, tale da «attrarre nell’area di operatività della fattispecie l’intera gamma delle condotte in

²⁹ Cass., Sez. I, 9 febbraio 2021, Modaffari, cit..

³⁰ BALSAMO, RECCHIONE, *L’interpretazione dell’art. 416 bis c.p. e l’efficacia degli strumenti di contrasto*, cit., 11.

³¹ SORRENTINO, *Il contributo del partecipe nell’ambito dell’associazione per delinquere di stampo mafioso*, in www.iusinitinere.it; DOLCINI, GATTA, *Codice penale commentato*, cit., 1644.

³² MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 17.

³³ Cass., Sez. I, 24 aprile 1985, Arslan, in *Mass. Uff.*, n. 170230.

³⁴ GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, in *questa Rivista*, 2018, 3, 4.

astratto funzionali alla vita dell'associazione»³⁵. Infatti, le critiche mosse a questo modello, pur accolto favorevolmente, hanno ad oggetto sia l'incapacità di individuare il *quid pluris* dell'associazione mafiosa e, perciò, il significato dell'espressione "fare parte", sia l'incapacità di distinguere colui che, pur non essendo inserito nell'associazione, apporti ad essa un aiuto, così da perdere il significato del concorso esterno³⁶.

Il modello organizzatorio, al contrario di quello causale, tende maggiormente ad identificare la condotta partecipativa, anche per poterla distinguere dalla diversa condotta del concorso esterno, sottolineando la compenetrazione stabile dell'individuo nell'associazione e, dunque, non solo la capacità del soggetto di aderire agli ideali dell'organizzazione tanto da portarli avanti, ma anche dell'associazione di riconoscere la posizione del partecipe, in una fusione tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva³⁷. Ovviamente questo non implica che ogni associato debba conoscere tutti gli altri consociati o l'intero programma criminoso dell'associazione, ma semplicemente che abbia la consapevolezza e la volontà di farne parte e che l'organizzazione sfrutti tale disponibilità³⁸. Pur valorizzando quella partecipazione, mancante nell'altro orientamento, il tasto dolente di questo modello è l'eccessivo formalismo che potrebbe emergere con il mero accertamento dell'appartenenza del membro all'associazione, senza una precisa individuazione delle attività che devono esplicitare e rendere concreta la partecipazione³⁹, così da porsi in contrasto, almeno in parte, con l'art. 25 della Costituzione⁴⁰. Una questione sorta più di recente, proprio in relazione alle sentenze che hanno riaperto il dibattito sui diversi modelli attraverso i quali definire la partecipazione, concerne la dimostrazione della fattuale partecipazione che dovrebbe essere fornita. Se dovesse

³⁵ MAIELLO, *Il concorso esterno in associazione mafiosa tra crisi del principio di legalità e diritto penale del fatto*, in *Il concorso esterno tra indeterminatezza legislativa e tipizzazione giurisprudenziale*, Torino, 2015, 50.

³⁶ GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, cit., 5.

³⁷ Cass., Sez. un., 21 maggio 2003, Carnevale, in *Mass. Uff.*, n. 224181.

³⁸ DOLCINI, GATTA, *Codice penale commentato*, cit., 1644-1645.

³⁹ Cass., Sez. II, 15 ottobre 2004, con nota di CORVI, *Requisiti e limiti della "partecipazione" nel reato di associazione a delinquere*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, vol. 11, 5, 593 ss., la Corte di appello, sostiene l'autrice, non ha effettuato una verifica sulle condotte dell'imputato che avrebbero dovuto portare a rafforzare il sodalizio nel senso di renderlo materialmente diverso, ma si è limitata ad un "giudizio prognostico" di rafforzamento nel mero senso di superiorità e prestigio.

⁴⁰ GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, cit., 7; nello stesso senso BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, in *Giur. pen. web*, 2017, 12, 2.

essere dimostrato ogni volta il nesso causale che lega la condotta di partecipazione al rafforzamento dell'associazione, quale evento precipuo, si confonderebbero due aspetti del reato *ex art. 416-bis c.p.*: la partecipazione dei singoli componenti e i reati fine cui è tesa l'organizzazione. Sarebbe, quindi, un errore non attribuire al ruolo del partecipe o "socio" una propria rilevanza, punibile nel nostro ordinamento?

D'altronde, gli altri partecipanti, riconoscendo l'affiliato, sanno di poter contare su di lui e, quindi, seppur implicitamente, si incrementa la capacità di intimidazione dell'associazione, basata anche sull'elevato numero di partecipanti.⁴¹ Ciò, però, riproporrebbe la questione del principio di materialità delle condotte punibili che vorrebbe, nella concreta applicazione, la verifica del "fattivo inserimento" nell'organizzazione⁴².

Sulla scorta di queste considerazioni un terzo modello si è fatto spazio, il modello "misto" che per considerare la condotta punibile prevede di vedere compresenti sia lo stabile inserimento dell'individuo nell'associazione sia un attivo ed effettivo contributo alla vita dell'organizzazione⁴³, non bastando, appunto, la mera affiliazione che potrebbe essere considerata come un indizio⁴⁴ dell'inserimento nell'organizzazione criminale, ma che potrebbe, nel caso concreto, non essersi tradotta in una reale attività. Invero, in giurisprudenza questo modello è stato spesso utilizzando nascondendo l'applicazione del modello organizzatorio puro, sostenendo che il contributo pratico, concreto all'organizzazione, nel caso delle associazioni mafiose, può essere ricondotto anche alla sola disponibilità del soggetto all'azione per portare avanti e mantenere in vita l'organizzazione, anche se non con azioni materiali, bensì con «l'accrescimento della potenzialità operativa»⁴⁵. Se teoricamente la condotta di partecipazione dovrebbe considerarsi punibile non per la sola dichiarazione di volontà di adesione all'organizzazione, dovendo ricorrere anche l'effettivo contributo, seppur minimo, senza alcun requisito né di forma né di contenuto, in pratica il mero ingresso nell'associazione e la conseguente disponibilità

⁴¹ BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, cit., 3-4, l'autore analizza la Cass., Sez. II, 31 maggio 2017, n. 27394.

⁴² BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, cit., 11.

⁴³ MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 18-19.

⁴⁴ Cass., Sez. V, 23 maggio 2017, n. 38786; Id., Sez. I, 17 giugno 2016, Pesce, cit.

⁴⁵ Cass., Sez. II, 5 maggio 2000, Olivieri, in *Mass. Uff.*, n. 215907; Id., Sez. I, 8 gennaio 1993 Altomonte, in *Mass. Uff.* 19264; Id., Sez. II, 16 gennaio 2005, Papalia ed altri, in *Mass. Uff.*, n. 230718.

al potenziamento dell'associazione, sono sufficienti per configurare la fattispecie punita dall'art. 416 *bis* c.p.⁴⁶

Un passo in avanti sul tema è stato fatto dalla giurisprudenza con la sentenza Mannino⁴⁷ che sintetizza realmente i due precedenti modelli, riuscendo a definire la partecipazione, intesa nel senso "fattivo" come non solo l'attività di adesione, "prendere parte" all'associazione, ma attraverso il compimento di attività di militanza nell'associazione⁴⁸. Perciò, la condotta punibile è quella che consiste nell'individuazione di «indizi gravi e precisi, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso»⁴⁹. La posizione assunta dal partecipe è dinamico-funzionale rispetto all'associazione, volta a garantire il raggiungimento degli scopi individuati dal co. 3 dell'art. 416-*bis* c.p. Per questo, il contributo del singolo deve essere verificato *ex post*, deve essere empiricamente individuato e, per quanto attinente al profilo soggettivo, il partecipe deve non solo voler contribuire causalmente al rafforzamento dell'associazione, ma deve volere anche la realizzazione del programma criminoso, escludendo, così, l'applicazione del dolo eventuale, nel senso della mera accettazione del rischio di realizzazione dell'evento⁵⁰.

In raccordo con questo arresto giurisprudenziale la Cassazione⁵¹ ha ricordato la necessità di far aderire la condotta *ex art.* 416 *bis* c.p. non solo ai principi

⁴⁶ MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 19; nello stesso senso GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, cit., 8. Cass., Sez. un. 21 maggio 2003, Carnevale, cit.; al contrario, nel senso di attuare un modello misto "forte" Cass., Sez. II, 28 dicembre 2004, Andreotti, in *www.giurisprudenzapenale.it*, nella quale viene conferita uguale rilevanza all'aspetto organizzativo e all'aspetto causale considerando il partecipe come «colui che viene accolto e accettato nel sodalizio, che non si limita ad una adesione ideologica espressa in termini di mera vicinanza o disponibilità, ma tiene un comportamento, estrinsecato nel porre in essere attività effettive, omogenee agli scopi del sodalizio, (...) tali da costituire un contributo concreto sul piano causale all'esistenza e rafforzamento del sodalizio».

⁴⁷ Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, in *Mass. Uff.* 231670. Successivamente nello stesso senso, Cass., Sez. VI, 13 aprile 2012, Spitaleri, con nota di CIANFERONI, *La condotta di partecipazione in associazione criminale*, in *questa Rivista*, 2012, 1 ss.

⁴⁸ MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 19-20.

⁴⁹ Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino, cit.

⁵⁰ CIANFERONI, *La condotta di partecipazione in associazione criminale*, cit., 1-2; BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, cit., 11; MEZZETTI, *I reati di associazione*, cit., 513.

⁵¹ Cass., Sez. I, 30 dicembre 2016, Agnelli ed altri, cit..

nazionali, ma anche a quelli sovranazionali, secondo il sistema delle fonti vigente nel nostro ordinamento, che impongono una tassatività nell'individuazione della condotta punibile; il "mero" arruolamento se non è seguito da un'attività del soggetto volta ad attuare l'accordo di iniziazione nell'associazione, riporterebbe a considerare punibili le situazioni di *status*, non connotate, per definizione, da un effettivo ruolo dinamico-funzionale⁵².

Di recente, seguendo questo orientamento, la Corte di cassazione⁵³ ha ritenuto partecipe anche chi in un momento di fibrillazione dell'attività criminale, operi per acquisire le informazioni necessarie volte a salvaguardare l'esistenza dell'organizzazione, sia attraverso eventuali alleanze con altre cosche sia attraverso estorsioni contro esponenti di altre associazioni. Quest'ultimo è uno degli esempi con cui si rende possibile punire la condotta di partecipazione che, pur non essendo qualificata nella norma, si connota di un elemento materiale specifico, di un'attivazione concretamente in grado di rafforzare il sodalizio⁵⁴.

4. *L'affiliazione rituale*. Nella sentenza di rimessione alle Sezioni unite, la Corte, richiamando la sentenza Mannino, si sofferma la ritualità dell'affiliazione, qualificandola come un indizio della partecipazione all'associazione, sostenendo, però, come dall'orientamento precedentemente citato, la necessità di individuare ulteriori fatti che siano idonei ad identificare la condotta di partecipazione, nel senso di "stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto dell'organizzazione". Rispetto al rituale che si svolge per iniziare il nuovo affiliato, oltre a richiamare automaticamente le "mafie storiche", la Corte si è concentrata sui due orientamenti contrapposti, sopra analizzati, che le Sezioni unite sono chiamate a risolvere. Il primo filone che ritiene sufficiente l'affiliazione per fondare il giudizio di responsabilità, in adesione all'ipotesi dell'art. 416-*bis* c.p. quale di reato di pericolo presunto, a maggior ragione, aggiunge la Corte, trattandosi di una "mafia storica", quella in esame, per la quale potrebbe ancor di più valere il concetto della "messa a disposizione" idoneo ad ampliare le potenzialità operative dell'associazione, vista già la storia e la grandezza della stessa⁵⁵. Il secondo orientamento, invece,

⁵² BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, cit., 12-13. Cass., Sez. I, 24 giugno 2013, in *Mass. Uff.*, n. 257447.

⁵³ Cass., Sez. II, 17 marzo 2020, n. 10366, in *Mass. Uff.*, n. 278590.

⁵⁴ CORVI, *Requisiti e limiti della "partecipazione" nel reato di associazione a delinquere*, cit., 597.

⁵⁵ Cass., Sez. I, ordinanza 9 febbraio 2021, Modaffari, cit.; l'ordinanza in merito richiama Cass., Sez. V, 3 giugno 2019, Geraci, in *Mass. Uff.*, n. 276897; Id., Sez. II, 13 marzo 2019, Zindato, *ivi*, n. 276122.

continua la Corte, vede l'affiliazione rituale come un evento da solo non in grado di fondare una responsabilità, vista la mancata dimostrazione dello stabile inserimento del soggetto, che certamente non può dedursi dallo svolgimento di un rituale, cui potrebbe non darsi alcun seguito⁵⁶.

La questione, dunque, non è solo relativa alla possibilità di punire astrattamente la condotta di affiliazione, ma anche se l'affiliazione differisca per la sua carica intimidatoria a seconda dell'organizzazione in cui avviene. Ciò porta a dover distinguere le "nuove mafie" dalle "mafie storiche": per le prime si ritiene di dover individuare e dimostrare anche alcuni dei contributi materiali per rendere punibile la condotta, per le seconde, invece, sulla base della conoscenza, ormai approfondita, circa i rituali di iniziazione, spesso, la partecipazione punibile sembra poter essere identificata esclusivamente sulla base del "giuramento di mafia"⁵⁷. Questo dipende dal fatto che l'acquisire la qualifica di "uomo d'onore" attraverso il rituale venga considerato di per sé un contributo causale all'associazione, assurgendo l'individuo ad avere la stessa posizione di coloro che si sono impegnati per l'organizzazione, con condotte quali quelle di cercare e trovare nuovi affiliati o accordarsi con altre cosche in caso di difficoltà o fibrillazione dell'associazione.

Il rituale di affiliazione, soprattutto, appunto, per le "mafie storiche", sulla base delle diverse testimonianze, documentali ed orali, si compone di tre elementi identificativi: il primo è la recita di formule verbali con i fine di rendere misterioso il contesto e intensificare le emozioni dei presenti, il secondo è l'esposizione di una figura sacra, cui è affidata la valorizzazione e validità del rito, il terzo è il giuramento solenne da parte dei nuovi affiliati alle norme e ai comportamenti condivisi dall'organizzazione, a volte anche attraverso alcuni atti lesivi, su di sé o su altri proprio per dimostrare il coraggio dell'"uomo d'onore". Gli aspetti rilevanti sono, dunque, la sacralizzazione dello spazio e delle attività che vengono svolte, con uno specifico richiamo al rito del battesimo, e la rivelazione di un segreto, come rito di iniziazione, che concerne, solitamente, una delle norme di comportamento che ogni affiliato all'organizzazione deve tenere (dimostrare sempre un comportamento leale

nella quale si legge che non è necessaria l'esecuzione di uno dei reati del programma esecutivo, ma è sufficiente il ruolo di componente dell'associazione, riconosciuto da quest'ultima.

⁵⁶ Cass., Sez. V, 17 ottobre 2016, Di Marco, in *Mass. Uff.*, n. 269207; Id., Sez. I, 17 giugno 2016, Pesce, cit.

⁵⁷ MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 21.

nei confronti dei fratelli, non contrastare altri “uomini di onore”⁵⁸. In tutte le organizzazioni mafiose, anche se in alcune in maniera più spiccata, la cultura dell’omertà trova un ampio spazio: il silenzio, infatti, è lo strumento attraverso il quale l’organizzazione riesce a scindersi rispetto all’ambiente esterno, rispetto allo Stato, anche in ragione della volontà di proteggere il nucleo familiare che ha un ruolo centrale nelle organizzazioni mafiose, così come, da tempo, rilevato dalla criminologia⁵⁹.

Ecco che, dopo aver conosciuto alcuni di questi significati e simboli, se da una parte si può pensare che l’affiliazione non venga seguita da alcuna concreta attività del soggetto volta a favorire l’organizzazione, dall’altra si è coscienti che spesso, visto il valore altamente significativo e vincolante dell’affiliazione, spesso è molto complesso uscirne⁶⁰. Infatti, in queste associazioni, il giuramento, di solito, ha, quale conseguenza, oltre che la qualifica di partecipante a colui che giura, anche l’attribuzione di ruoli e funzioni che concretamente rafforzano dell’associazione⁶¹. Richiamando la sentenza Mannino, però, non può considerarsi diversamente la posizione di colui che è affiliato ad una organizzazione più recente, per il quale se il contributo causale non è concreto e visibile, non si configura la punibilità dello *status* e la posizione del soggetto affiliato ritualmente ad una organizzazione storica. Come precedentemente detto il valore indiziario del rituale è molto elevato, ma non può divenire decisivo in mancanza di altre condotte che esplicitino il ruolo che l’affiliato ricopre nell’associazione; il rischio sarebbe quello di fare un lungo passo indietro fino a sostenere che la “comunanza ideologica” possa, da sola, essere punita, estendendo il concetto di partecipazione e riportando l’ottica in un senso “preventivo-repressivo”, che si allontana ai principi di materialità ed offensività⁶². Più di recente, però, la giurisprudenza ha, in alcuni casi, sostenuto che «è

⁵⁸ DI RENZO, *Ritualità, verbalità, simbolismo: note sugli archetipi iniziatici dell’associazione mafiosa*, in *L’inimmaginario devoto tra mafia e antimafia*, Calò, a cura di Ceci, Roma, 2017, 137-143.

⁵⁹ GIANNINI, *La mafia e gli aspetti criminologici*, in *Quaderni del Centro Ricerca Sicurezza e Terrorismo*, in www.dirittopenaleglobalizzazione.it.

⁶⁰ MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 22.

⁶¹ CANTONE, *Associazione di tipo mafioso*, cit., 16.

⁶² MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell’art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 22-23; CORVI, *Requisiti e limiti della “partecipazione” nel reato di associazione a delinquere*, cit., 602, l’autrice fa riferimento alle sentenze Cass., Sez. II, 17 gennaio 1997, Accardo, in *Mass. Uff.* n. 207845 e 207846, Id., Sez. V, 11 novembre 1999, n. 1631, Bonavota, *ivi*, n. 216263 e 216264, nelle quali la partecipazione viene punita per il sol fatto di aver partecipato al rituale di affiliazione e per l’aggregazione all’associazione, senza riferimenti a contributi causali realmente apportati; GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, cit., 18.

per l'alta simbologia di cui è permeata la cerimonia di affiliazione che non appare condivisibile ritenere che - in assenza di una qualche condotta che indichi quale sia il ruolo che l'affiliato ricopre nell'ambito associativo - la suddetta affiliazione abbia una valenza neutra ai fini della partecipazione all'associazione mafiosa»⁶³ e che l'affiliazione vada considerata quale concorso morale, vista la potenziale capacità di rafforzare gli scopi dell'associazione aiutando gli altri partecipanti e facendosi aiutare. Tutto questo senza considerare che proprio nelle "mafie storiche" il valore della famiglia è così sentito, testimoniato dal fatto che le compagini sono spesso formate da soggetti con rapporti di parentela o affinità, che la qualifica di partecipe ben potrebbe essere attribuita formalmente per una serie di «automatismi sociali e familiari (piuttosto) che indice, immediato ed autosufficiente, della effettiva intraneità»⁶⁴. A differenza del solo giuramento, la giurisprudenza considera, come stabile inserimento nell'associazione, il conferimento della dote o la partecipazione ad un fondo di solidarietà volto ad aiutare i partecipanti all'associazione, detenuti, che rappresentano la concreta e verificabile attivazione del soggetto.⁶⁵ Dunque, pur non dimenticando il significato del rituale e l'attribuzione della qualifica di "uomo d'onore", questi eventi sono dimostrazione del solo "profilo statico" della volontà dell'individuo di far parte dell'associazione, manca, in ogni caso, la dimostrazione del concreto apporto⁶⁶.

5. Conclusioni. Le questioni del passato tornano, dunque, predominanti e dovranno essere risolte dalla Corte di cassazione. Riassumere i diversi modelli, legare i divergenti orientamenti non sarà certo cosa facile per le Sezioni unite. Se da una parte non può dimenticarsi la funzione centrale assunta dall'art. 416-bis c.p. che ha avuto la capacità di reprimere un fenomeno rilevante qualitativamente e quantitativamente nel nostro paese, senza cristallizzarlo, dando anche coordinate geografiche e sociologiche, dall'altra non si possono dimenticare i principi fondamentali di tassatività e determinatezza, così come il principio di legalità formale che questo modello, a volte, tende a tralasciare.

⁶³ Cass., Sez. II, 31 maggio 2017, Pontari con nota di GIUGNI, *La nozione di partecipazione associativa penalmente rilevante tra legalità penale e disorientamenti ermeneutici*, cit., 17.

⁶⁴ Cass., Sez. VI, 20 novembre 2015, Alcaro e altri, in *Mass. Uff.*, n. 265536.

⁶⁵ BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, cit., 10, in riferimento alle Cass., Sez. I, 17 giugno 2016, n. 55359, Pesce, cit. e Id., Sez. V, 5 giugno 2013, n. 35997.

⁶⁶ Cass., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mammìno, cit., BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, cit., 15.

La condotta del partecipe, come precedentemente sottolineato, è stata per diverso tempo sottoposta ad interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali che, nuovamente, adesso, la Corte deve ricomporre scegliendo se aderire al modello organizzatorio o a quello causale, o ancora seguire le orme della sentenza Mannino e combinare i due modelli, tanto da renderli quasi sovrapponibili.

Non resta, dunque, che aspettare di sapere cosa la Suprema Corte deciderà nel caso concreto, quali analogie e quali differenze farà con le sentenze che negli anni hanno visto la giurisprudenza divisa su due fronti e quale peso darà al rituale di affiliazione. Se distinguerà l'affiliazione formale dall'attribuzione di specifici ruoli, nella dimensione statica e dinamica della volontà di partecipazione e, di conseguenza, accetterà il concetto di partecipazione funzionale, vagliando le diverse traduzioni di queste ipotesi: "è, fa parte, prende parte" all'associazione mafiosa⁶⁷.

GIULIA FIORUCCI

⁶⁷ BRANCIA, *Sulla dichiarata adesione all'associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. "messa a disposizione"*, cit., 14.

